

COMUNI DI MALEO, CAVACURTA, FOMBIO CORNOVECCHIO E CAMAIRAGO

Provincia di Lodi

UFFICIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Sede a Maleo (Lo) Piazza XXV Aprile n° 1 C.A.P. 26847 Tel.: 0377/58001-58475

Mail: polizialocale@comune.maleo.lo.it

ORDINANZA N. 09/2015 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOMBIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Premesso che la sosta e la circolazione dei veicoli in Fombio (Lo) lungo un tratto di Via Duca d'Aosta, tutta la Via Mazzini, un tratto della S.P. 20 e in Via Cascina Pasquina (tutta l'area del Parcheggio) è causa di notevoli inconvenienti in occasione dello svolgimento della competizione ciclistica denominata "GRAN PREMIO SAGRA DI RETEGNO" organizzata dall'Associazione Sportiva "C.E.O.M. LODI AMICI DEL CICLISMO" che si svolgerà in data 06/09/2015 con partenza alle ore 12.30 e arrivo presunto alle ore 18.30;
- Vista l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica n° CN/120/2015 del 13/08/2015 rilasciata dalla Provincia di Lodi;
- Vista l'Ordinanza del Prefetto di Lodi prot. 20120 del 26/08/2015;
- Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico e alle caratteristiche della strada al fine di evitare pericolo per l'incolumità degli utenti della strada nonché per permettere il regolare svolgimento della gara ciclistica anzidetta;
- Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n° 285;
- Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

ORDINA

il giorno Domenica **06/09/2015 in Fombio (Lo)** sono istituiti i divieti di cui sotto per permettere il regolare svolgimento in sicurezza della gara ciclistica:

- 1) divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo tutta Via Mazzini e in Via Duca d'Aosta, nel tratto compreso tra il civico n° 1 e il civico n° 52, valevole dalle ore 12.00 alle ore 18.30;
- 2) divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati dall'Organizzatore della gara ciclistica, lungo tutto il parcheggio agli inizi di Via Cascina Pasquina valevole dalle ore 12.00 alle ore 18.30;
- 3) per tutto il circuito della manifestazione è sospesa temporaneamente la circolazione stradale.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione di cui al precedente punti 3):

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli Organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, o in loro assenza il Personale incaricato dall'Organizzatore dell'evento, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

La carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale ovvero in, mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'Organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.

L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e ove necessario una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

L'organizzazione provvederà a dare la massima pubblicità della presente avvalendosi altresì di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, di soccorso e a tutti quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Del contenuto della presente Ordinanza è data notizia al pubblico mediante apposizione dei prescritti segnali stradali.

Copia della presente Ordinanza viene inviata alla Stazione Carabinieri di Codogno, alla Provincia di Lodi Servizio Viabilità e Strade, al Sindaco di Fombio, alla Protezione Civile del Comune di Fombio e all'Associazione Sportiva "C.E.O.M. LODI AMICI DEL CICLISMO".

Ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o, in alternativa nel medesimo termine, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con sede a Milano.

Dalla Residenza Municipale li 31/08/2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Comm. Agg. Castaldi Roberto)



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza n° 09/2015 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fombio in data _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO COMUNALE